



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 delib.	OGGETTO: Approvazione bilancio previsione 2019/2021, D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati.
Data 06-04-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:11, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Di Gaspare Maria Antonietta	P	Gregori Antonella	P
Focaroli Ezio	P	Pasquali Marco	A
Tocchio Massimo	P	Pietrangeli Fabrizio	P
Corgentile Domenico	P	Di Muzio Laura	A
Berardi Dario	P	Foffo Costantino	P
Pasqualucci Maurizio	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco, dopo aver constatato che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di legge in materia di finanza locale che, tra l'altro, fanno obbligo ai Comuni di allegare al Bilancio di Previsione il documento unico di programmazione per il periodo considerato nel bilancio pluriennale;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 174 del T.U. n. 267/2000 prevede che l'organo esecutivo predisponga lo schema del Bilancio annuale, del documento unico di programmazione e lo schema del Bilancio Pluriennale da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;*
- L'articolo 170 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 detta i criteri secondo i quali tale documento deve essere compilato puntualizzando che il medesimo ha carattere generale, individuando per la parte Entrata una valutazione generale sui mezzi finanziari individuando le fonti di finanziamento e per la sua parte Spesa i programmi;*
- A decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli Enti territoriali nota come (Armonizzazione degli Schemi e dei Sistemi contabili);*
- Dal 2015 applicano i principi contabili applicati alla programmazione della contabilità finanziaria allegati 4/1 e 4/2 al D.Lgs 118/2011, art 3, comma 1);*

TENUTO CONTO che nel 2019 è confermato il pieno avvio dell'ordinamento contabile mediante:

- Adozione degli schemi di Bilancio per rendiconti di missioni e programmi di cui agli allegati 9 e 10 al D.Lgs 118/2011, che assumono valore giuridico all'esercizio 2016 e successivi;*
- Il Bilancio di previsione 2019 è pertanto predisposto e approvato secondo gli schemi del Bilancio Armonizzato;*

CONSIDERATO CHE:

- le previsioni di bilancio comprendono gli impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, e l'applicazione conseguente del Fondo pluriennale Vincolato, nonché gli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;*
- ai sensi dell'art.1 4, c.l. , del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. la Giunta predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;*
- la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito L'imposta Unica comunale (IUC), composta da IMU (per la componente patrimoniale), TARI (per la componente sui rifiuti) e TASI (per la componente riferita ai servizi) che si aggiungono, quali entrate tributarie, ai cosiddetti tributi minori (TOSAP, ICP. DPA) e all' addizionale comunale all' IRPEF;*

- *la legge di bilancio 2019 n°145 del 30 dicembre 2018 la quale reintroduce la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti di tributi e delle addizionali, attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicate per l'anno 2018;*
- *I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali, potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820);*
- *Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.*
- *Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento*

dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

- *L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità;*
- *Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.*
- **Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825). Il comma 826 provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122;**

CONSIDERATO che i Responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dei contenuti della programmazione indicate nel DUP 2019-2021 hanno elaborato le previsioni di entrate e di spesa;

VISTO lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs 118/2011, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- *che non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;*
- *VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 la data di approvazione dei bilanci degli enti locali;*

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

VISTO IL D.Lgs n. 118/2011;

Vista la legge 208/2015;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. Di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15 del D.Lgs 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume finzione autorizzatoria;*
- 2. Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs 118/2011 e dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000;*
- 3. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2019-2021 sono coerenti con gli obblighi inerenti gli abbichi di finanza pubblica;*
- 4. Di dichiarare, con separata votazione palese ad esito unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.*

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to FOFFO MARIANO

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to FOFFO MARIANO

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

IL SILVESTRINI RAFFAELA

F.to Raffaela Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15-04-2019 R.A. n° 313 e vi rimarrà fino al 30-04-2019;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-04-2019 al 30-04-2019, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 06-04-2019,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaela Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Li, _____
